

DELIBERA N. 392

del 1 ottobre 2025

Oggetto: procedimento sanzionatorio in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025 – A.M. COMANDO 46 AEROBRIGATA PISA (C.F. 80005750502)

VISTI

gli atti del procedimento **UVCC – Fasc. ANAC/UVCC n. 5345/2024** avviato da questa Autorità con nota prot. n. 69998 del 9 maggio 2025 nei confronti della Stazione Appaltante in oggetto;

VISTO

l'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti pubblici" e i relativi allegati;

VISTO

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante le "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.31 marzo 2023, n. 36*";

VISTO

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. 24 novembre 1981, n. 689 recante le "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO

il Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

VISTO

il comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e le FAQ in materia di qualificazione in esso richiamate, da considerarsi parte integrante e sostanziale del comunicato medesimo.

CONSIDERATO

che il presente procedimento attiene ad un'istanza di qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti definito dall'ANAC;

CONSIDERATO

che, di conseguenza, quanto deliberato in questa sede non può costituire precedente per i casi futuri, restando limitato al contesto iniziale di applicazione e restando salve future ulteriori valutazioni del Consiglio dell'Autorità, anche alla luce della eventuale, progressiva evoluzione del quadro regolatorio di riferimento;

Considerato in fatto

Con nota dell'Autorità prot. n. 150387 del 17/12/2024 e integrazione prot. 10810 del 23/01/2025, nell'ambito di una verifica a campione in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, si chiedevano informazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stazione appaltante A.M. Comando 46 Aerobrigata Pisa nell'ambito della domanda di qualificazione e confermare il livello di qualificazione conseguito (L 3).

Con note acquisite al protocollo ANAC n. 7878 del 17/01/2025, nn. 23153 del 13/2/2025, e 34227 del 05/03/2025, la stazione appaltante inoltrava la documentazione richiesta, dalla cui analisi emergeva la carenza dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione e, in particolare:

1. la mancata comprovata dell'iscrizione all'Albo professionale dei n. 3 dipendenti dichiarati in sede di istanza di qualificazione. Inoltre, per il [OMISSIS] è stata presentata l'iscrizione all'albo professione dell'Ordine dei medici che appare non essere attinente alle funzioni della Struttura Organizzativa Stabile. Sul merito la FAQ 22 pubblicata sul sito dell'Autorità chiarisce: "Nel numero dei dipendenti con "Master I livello", "Master II livello", "Dottorato di ricerca", "Iscritti ad Albo professionale/Ordine" possono essere considerati i titoli/Iscrizioni ad Albo o Ordine conseguiti in qualunque materia? No, i campi "Master I

livello", "Master II livello", "Dottorato di ricerca", "Iscritti ad Albo professionale/Ordine" devono essere compilati esclusivamente in relazione ai titoli/iscrizioni attinenti alle funzioni della "Struttura Organizzativa Stabile";

2. la mancata comprova dell'esperienza quinquennale negli ambiti e nei settori di qualificazione per 12 dipendenti su 30 dichiarati in sede di istanza di qualificazione o 34 dichiarati in sede di verifica. Precisamente: [OMISSIS]. Nonostante la diversa numerosità rilevata dei dipendenti esperti appartenenti alla S.O.S, nel calcolo del punteggio di qualificazione sono stati inseriti 21 esperti in luogo dei 30 dichiarati;
3. la mancata dimostrazione della formazione di base per n. 29 dipendenti su 32 dipendenti dichiarati in sede di istanza di qualificazione. Si precisa che sono stati considerati valevoli gli attestati dei dipendenti [OMISSIS] che hanno prodotto diversi attestati sulla sicurezza senza tuttavia comprovare o dichiarare la durata in ore; trattandosi di corsi seguiti in più giorni è stato presunto che la durata complessivamente fosse superiore alle 20 ore necessarie. In relazione al resto dei dipendenti appartenenti alla S.O.S sono stati presentati attestati relativi a corsi di durata complessivamente inferiori alle 20 ore necessarie o corsi non rientranti nel triennio precedente l'istanza di qualificazione o dichiarazioni di mancato svolgimento di corsi di formazione;
4. la mancata dimostrazione della formazione specialistica per i n. 18 dipendenti dichiarati in sede di istanza di qualificazione;
5. la mancata dimostrazione della formazione avanzata per i n. 8 dipendenti dichiarati in sede di istanza di qualificazione. Si precisa che per il dipendente [OMISSIS] è stato presentato l'attestato del master di secondo livello non rientrante nel triennio precedente l'istanza di qualificazione.

Come chiarito dal comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) che richiama le FAQ *in subiecta materia* pubblicate sul sito della scrivente Autorità, per la formazione base possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 4 ore e per complessive 20 ore almeno, fruiti nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione, mentre per la formazione specialistica, con prova di valutazione finale, possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 20 ore e per complessive 60 ore almeno, fruiti sempre nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione.

Atteso che le carenze sopra riportate apparivano idonee a incidere sul punteggio e sulla qualificazione nel livello conseguito (L3), con nota prot. Anac n. 69998 del 9/5/2025, si procedeva alla contestazione dell'addebito, formalizzando l'avvio del procedimento sanzionatorio volto ad accertare - ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 - l'eventuale grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui al medesimo articolo 63 e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice.

Con nota acquisita al prot. Anac n. 71226 del 13/5/2025, l'A.M. Comando 46 Aerobrigata Pisa ha riscontrato la comunicazione di avvio sopra menzionata, chiedendo concedersi l'audizione presso l'Ufficio procedente.

In data 19/5/2025 (prot. 75149) si è svolta l'audizione alla presenza del dirigente dell'Ufficio e del funzionario incaricato dell'istruttoria, oltre che dei rappresentanti dell'Ente interessato. Nel corso dell'audizione, i soggetti intervenuti hanno rappresentato che *"il periodo antecedente l'istanza di qualificazione era stato rappresentato da un periodo critico connotato da emergenze operative (es. missione Niger, Sudan, Israele etc) nonché emergenza Covid; l'idea era non fermarsi ed andare avanti. Il Generale ha dichiarato che le schede sono state compilate in emergenza e di fatto non hanno mai operato come Stazione Appaltante di secondo livello. C'è stata assoluta buona fede ed è stata una situazione di contingenza e vorrebbero capire meglio come riformulare l'attestazione"*.

È stato inoltre rappresentato che *"gran parte dei corsi erogati dal Ministero della difesa sono corsi senza attestati o certificati"*.

Con nota acquisita al prot. Anac n. 80097 del 28/5/2025 è stata inviata la seguente documentazione:

- scheda dichiarativa riferita all'esperienza quinquennale dei dipendenti considerati "Esperti" (allegato A);
- certificato di iscrizione all'Albo professionale dei Medici Chirurghi del [OMISSIS] (allegato B);
- Attestato di Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia del [OMISSIS] (allegato C).

Considerato in diritto

La documentazione trasmessa dalla stazione appaltante non consente il superamento della totalità delle eccezioni formulate con la comunicazione di avvio del procedimento prot. Anac n. 69998 del 9/5/2025.

Ed invero, rispetto alle contestazioni già sollevate, la documentazione successivamente fornita ha consentito di giustificare l'iscrizione all'albo professione dell'Ordine dei medici tra quelle attinenti alle funzioni della Struttura Organizzativa Stabile in quanto la stazione appaltante ha dichiarato che *"attese le peculiarità della missione assegnata alla 46ª Brigata Aerea, tra le quali rientrano il trasporto strategico, il trasporto sanitario d'urgenza, l'evacuazione dei connazionali all'estero anche in condizioni di biocontenimento, il tutto con tempistiche ristrette, la figura del "Medico" (n. 3 unità per consentire la rotazione) rientra tra le professionalità preposte alla trattazione delle procedure amministrative sottese all'acquisizione di strumentazioni, apparecchiature e dispositivi sanitari, il tutto direttamente connesso alla missione dell'Ente e agli specifici profili di mandato spesso non preventivabili. Le iscrizioni all'albo dei Medici presentate risultano elementi necessari per l'assolvimento della missione istituzionale della Brigata Aerea"*. Risulta invece confermata la mancata comprova dell'iscrizione all'Albo professionale di n. 1 su 3

dipendenti dichiarati in sede di istanza di qualificazione.

In merito al punto 2 è stata considerata comprovata l'esperienza quinquennale negli ambiti e nei settori di qualificazione per tutti e 30 i dipendenti dichiarati in sede di istanza di qualificazione grazie alla scheda dichiarativa riferita all'esperienza quinquennale dei dipendenti considerati "Esperti" (allegato A);

In merito al punto 3 riferito alla carenza della formazione di base per 29 dipendenti su 32 dipendenti è stato considerata comprovata la formazione base anche se priva di attestati sulla scorta della dichiarazione acquisita in sede di audizione e confermata in sede di contraddittorio. Sul tema, infatti la stazione appaltante ha dichiarato che *"presso la 46^a Brigata Aerea, la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto nelle attività negoziali – con particolare riguardo ai responsabili di settore e ai punti istruttori delle pratiche amministrative – non hanno mai subito soluzione di continuità. In particolare, durante i periodici Staff Meeting e Briefing di Brigata, le tematiche relative al procurement, agli aggiornamenti normativi di settore e alle circolari/direttive emanate dalle Superiori Autorità sono state sistematicamente condivise e portate a fattor comune. In ogni occasione, con cadenza regolare o all'occorrenza, sono stati organizzati momenti formativi volti a formare il personale sulle nuove procedure. Tali occasioni di formazione non prevedono rilascio di attestati o trascrizione a matricola, pur rappresentando un consolidato strumento di aggiornamento e uniformazione delle prassi operative, contribuendo significativamente all'accrescimento della consapevolezza giuridico-amministrativa del personale e al rafforzamento delle competenze trasversali dei soggetti coinvolti, a vario titolo e livello, nelle diverse fasi del ciclo negoziale".*

Risultano invece confermate le carenze indicate ai suindicati punti 4 e 5.

Risulta quindi accertata la presentazione di una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione.

In sede di riscontro la Stazione appaltante ha tenuto a precisare che *"il periodo antecedente la presentazione dell'istanza da parte di questo Comando è stato caratterizzato da una fase critica segnata da impegni operativi particolarmente intensi, tra cui missioni estere e la gestione dell'emergenza COVID. In particolare, l'assoluta buona fede delle dichiarazioni rese in quel contesto è dimostrata dal fatto che dal 2023 ad oggi la 46^a Brigata Aerea non ha mai operato come S.O.S. di 2° Livello"*

Sulla base delle criticità accertate, il punteggio conseguito dalla stazione appaltante ai fini della qualificazione deve essere decurtato, espungendo dalla valutazione i requisiti non comprovati. Per l'effetto, il punteggio deve essere decurtato da 23,80 a 10,99 con conseguente perdita della qualificazione.

Sulla base delle argomentazioni addotte dall'Ente è emerso che la domanda di qualificazione è stata presentata senza la dovuta ponderazione e, soprattutto, prescindendo dalla preventiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

In esito alla ricostruzione dei fatti, si ritiene che l'Ente, nel presentare la domanda di qualificazione, quantomeno, si sia prefigurata la possibilità di rendere una dichiarazione non veritiera come evento concretamente realizzabile e vi abbia aderito. Si ritiene, quindi configurabile l'elemento psicologico richiesto dall'art. 63, comma 11, del codice (dolo specifico) e, in particolare, la dichiarazione dolosamente tesa a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti. La stazione appaltante, infatti, ha potuto conseguire la qualificazione, nonostante la stessa non le spettasse sulla base dei requisiti effettivamente posseduti.

La giurisprudenza, con riferimento al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 (delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) ha puntualizzato che il dolo specifico richiesto per integrare il reato (rappresentato dalla finalità evasiva) è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cass. Pen. Sez. III, n. 52411 del 19/6/2018; n. 42606/2022). In particolare, ha affermato che si configura la responsabilità per il reato di falso purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità della non veridicità della dichiarazione.

Si ritiene che tale principio possa essere applicato anche nel caso di specie, laddove è stata presentata una dichiarazione non veritiera finalizzata a conseguire la qualificazione.

Orbene, nel caso in esame, le dichiarazioni rese riguardano informazioni relative a dipendenti dell'ente, presumibilmente presenti nei fascicoli personali degli stessi o comunque direttamente disponibili o facilmente reperibili dalla stazione appaltante. Può pertanto presumersi la conoscenza della non veridicità delle dichiarazioni rese o, quanto meno, può ritenersi dimostrata la consapevolezza della significativa possibilità del verificarsi dell'evento. È indubbio, infatti, che il semplice esame degli attestati di formazione utilizzati e il semplice calcolo matematico delle ore di formazione espletate avrebbero permesso di verificare l'inidoneità degli stessi a comprovare la formazione minima richiesta. Inoltre, sono da escludere errori interpretativi od operativi, dal momento che l'Autorità ha messo a disposizione numerosi strumenti conoscitivi per agevolare le stazioni appaltanti nell'interpretazione e applicazione della normativa vigente ai fini della predisposizione della domanda di qualificazione. In particolare, chiare indicazioni sono state fornite con il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 e con le numerose FAQ predisposte, che formano parte integrante del Comunicato medesimo.

In particolare, con riferimento alla formazione, nella FAQ n. 27, relativa al REQUISITO "SISTEMA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE" si legge che *"Per riempire la sezione relativa al requisito "Formazione" devono essere considerati i corsi (di formazione, perfezionamento, specializzazione, diplomi, master, ecc.) conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell'ambito dei programmi formativi dell'Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione" [...] "Non devono essere considerati i titoli di formazione (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) richiesti per la valutazione*

del requisito "Competenze" né altri titoli di formazione conseguiti a titolo personale".

Nelle FAQ nn. 28, 29 e 30 sono invece individuate le ore di formazione minime necessarie per conseguire la formazione base (20 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 4), la formazione specialistica (60 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 30 ore) e la formazione avanzata (120 ore). Inoltre, in caso di dubbio, la stazione appaltante avrebbe potuto formulare apposito quesito all'Ufficio competente dell'Autorità, che, nella fase di avvio del sistema, ha attivato misure di accompagnamento e agevolazione massivamente utilizzate dagli utenti.

La giurisprudenza ha affermato, altresì, che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi in concreto, aderendo psicologicamente ad essa (Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4623 del 31 gennaio 2018). In altre parole, *"...l'agente deve 'lucidamente' raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando compiutamente la verifica di tale fatto lesivo"* (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 12680 del 22/4/2020).

Si ritiene che tali elementi si siano configurati nel caso di specie e che, quindi, la stazione appaltante si sia, quantomeno, rappresentata con significativa probabilità la verifica dell'evento (conseguimento illecito della qualificazione) e ciò nonostante, dopo aver soppesato il fine perseguito e il costo da pagare (sanzione), abbia comunque agito, aderendo ad esso. A dimostrazione di ciò si evidenzia che, per come è stato strutturato il sistema gestito dall'Autorità, la qualificazione consegue automaticamente alla presentazione della dichiarazione da parte della stazione appaltante, senza che siano previste verifiche preventive o filtri di sorta. L'ente quindi, al momento della presentazione della domanda, era pienamente consapevole che alle proprie dichiarazioni sarebbe conseguita automaticamente la qualificazione nel livello corrispondente ai requisiti dichiarati. Inoltre, il sistema consente di conoscere anticipatamente il risultato delle dichiarazioni rese e, nella specie, il punteggio conseguito (anche con riferimento ai singoli requisiti) e il livello di qualificazione raggiunto. Era pienamente consapevole anche del fatto che eventuali controlli sarebbero stati effettuati soltanto successivamente e a campione e, quindi, ciò può aver influito nel processo volitivo volto a bilanciare l'interesse perseguito e l'eventuale costo da pagare per raggiungerlo.

Si ritiene che il funzionamento del sistema, così come descritto, avrebbe richiesto l'adozione di comportamenti particolarmente prudenti e oculati, proprio al fine di evitare il rischio dell'illegittimo conseguimento di un risultato automatico e non preventivamente controllato da terzi. La volontaria proposizione della domanda a prescindere dalla preventiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati dimostra quindi, inequivocabilmente, l'adesione all'evento del conseguimento di una qualificazione non rispondente ai requisiti dichiarati.

Infine, si sottolinea che, di norma, al fine della comminazione delle sanzioni amministrative, sono

sufficienti la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, senza necessità della concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché l'art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di responsabilità in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare l'assenza dell'elemento psicologico (Cons. Stato n. 2362/2020 e n. 6473/2022).

Si evidenzia, altresì, che l'evento dannoso (violazione della norma) si è concretamente verificato nel caso di specie, dal momento che l'Ente ha potuto accedere alla qualificazione in assenza dei prescritti requisiti, in contrasto con le previsioni normative in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. La condotta posta in essere ha quindi apportato un vantaggio concreto e immediato, consistente nella possibilità di svolgere gare per importi superiori rispetto all'effettiva capacità professionale. Si sottolinea, infatti, che il conseguimento della qualificazione abilita automaticamente la stazione appaltante ad acquisire i CIG per i corrispondenti importi dai sistemi informatici dell'Autorità.

Si evidenzia, infine, che i fatti contestati risultano connotati da gravità in quanto hanno comportato l'alterazione del sistema di qualificazione, volto a garantire che le stazioni appaltanti chiamate a svolgere le procedure di affidamento siano in possesso di una preparazione professionale adeguata al livello di qualificazione conseguito e alle procedure di affidamento da svolgere. Occorre considerare, altresì, che, dal corretto funzionamento del sistema di qualificazione dipende l'attuazione concreta del principio del risultato, declinato nel codice in termini di massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, di rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e di attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La gravità della condotta consegue inoltre dagli effetti della condotta, che ha consentito alla stazione appaltante di accedere alla qualificazione in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.

Per tutto quanto emerso, si ritiene che la condotta accertata sia imputabile all'Ente quanto meno a titolo di dolo eventuale, con conseguente configurazione della fattispecie di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12 dell'allegato II.4, del d.lgs. 36/2023.

Ne consegue l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma medesima, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge n. 689/1981 e di quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

Per la quantificazione della sanzione, in prima applicazione, l'Autorità ritiene di poter considerare il mancato utilizzo della qualificazione illegittimamente conseguita. Dalla consultazione della BDNCP risulta infatti che la stazione appaltante non ha svolto procedure di gara nel livello di qualificazione illegittimamente ottenuto. Per l'effetto, la sanzione è quantificata nella misura di **€ 500,00 (cinquecento)** pari al minimo edittale.

Tutto ciò premesso

preso atto dell'istruttoria sopra riportata;

accertata

la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di competenza e formazione dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione e richiesti ai sensi dell'art. 6, dell'allegato II.4, al codice dei contratti pubblici;

ritenuta

la riferibilità all'A.M. Comando 46 Aerobrigata Pisa delle condotte accertate, quanto meno in termini di dolo eventuale, e la gravità dei comportamenti tenuti;

ritenuto, quindi,

che le circostanze accertate configurano una grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici, in quanto costituiscono dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti;

accertato

che l'assenza dei requisiti di competenza e formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 23,80 a 10,99 e, dunque, il mancato raggiungimento del livello di qualificazione minimo L3;

considerato che

la qualificazione conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiere è venuta a scadenza in data 30.6.2025;

considerato, altresì, che

il livello conseguito nella prima fase della qualificazione rileva ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;

ritenuta, dunque,

la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12 dell'allegato II.4 al codice dei contratti pubblici, per l'attivazione del potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante;

considerata

la quantificazione della sanzione secondo i criteri sopra riportati;

nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice dei contratti pubblici;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 01 ottobre 2025

Delibera

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del succitato Regolamento, l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12, dell'allegato II.4, e all'art. 63, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici, quantificata nella misura di **€ 500,00 (cinquecento euro)**;
- la comunicazione della presente delibera all'A.M. Comando 46 Aerobrigata Pisa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la trasmissione della presente delibera all'Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti per gli eventuali adempimenti di competenza ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;
- la trasmissione della presente delibera alla Procura della Repubblica competente per territorio per gli eventuali seguiti di competenza.

Il pagamento della sanzione va effettuato nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della P.E.C. o della notifica della raccomandata di trasmissione della delibera, mediante bonifico intestato alla Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di Roma - codice IBAN: IT 770 01030 03200 0000 04806788 *(Si precisa che il quinto carattere del codice Iban - dopo IT77 - corrisponde alla lettera "O" e non alla cifra zero)*. Nella causale va inserita la dicitura "pagamento delibera sanzionatoria A.N.AC. n. ... *(riportare il numero della delibera)*" - Una volta effettuato il pagamento, copia del bonifico contenente il suo ID (C.R.O. o T.R.N.) va inviata all'indirizzo URF@anticorruzione.it e trasmessa via P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La copia del bonifico priva dell'indicazione dell'ID (C.R.O. o T.R.N.) non permette la registrazione dell'avvenuto pagamento.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 ottobre 2025

Il Segretario, Laura Mascali

Firmato digitalmente